



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Circolare n°4 VA

Roma, 12 Gennaio 2022

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

LORO SEDI

OGGETTO: FISCALE- novità della Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021)

Ritenendo di fare cosa utile, si riporta di seguito una circolare elaborata dallo studio Tosoni sulle novità della Legge di Bilancio

A seguito della pubblicazione in G.U. della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, si riportano le principali novità:

- 1. Riforma Irpef (commi 2 - 7)** → allo scopo di ridurre la pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche, viene modificato il regime Irpef con tre principali novità: a) sono state apportate variazioni alle norme relative alla determinazione dell'imposta e agli oneri detraibili; b) sono riorganizzate le aliquote di imposta che ora diventano 23, 25, 35 e 43% (in luogo di 23, 27, 38, 41, 43%); c) viene variata la disciplina relativa al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati. Tenuto conto delle modifiche apportate, ai comuni e alle regioni è dato più tempo per definire la misura delle addizionali.
- 2. Esonero Irap (comma 8)** → dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, non è più dovuta l'Irap dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti o professioni.
- 3. Patent Box (commi 10 – 11)** → vengono apportate alcune modifiche alla disciplina. Si segnalano, in particolare, l'innalzamento della maggiorazione dei costi dal 90 al 110% e la restrizione dell'ambito applicativo della norma.
- 4. Plastic Tax e Sugar Tax (comma 12)** → differita l'entrata in vigore al 1° gennaio 2023.
- 5. Esonero Irpef Iap e coltivatori diretti (comma 25)** → anche per il 2022, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. Trattandosi di una agevolazione che opera limitatamente ai redditi fondiari, si applica anche ai soci delle società semplici, ma non a quelli delle altre società agricole.
- 6. Superbonus (comma 28)** → sono previste alcune novità che possono così essere sintetizzate:
 - proroga per gli interventi realizzati da condomini (compresi quelli effettuati dai singoli condòmini sulle singole unità immobiliari), da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte e professione che posseggono edifici composti da due a quattro unità immobiliari e dagli enti non lucrativi in misura pari al 110% per le spese sostenute entro il 31/12/2023, in misura pari al 70% per quelle sostenute entro il 31/12/2024, in misura pari al 65% per quelle sostenute entro il 31/12/2025;
 - proroga al 31/12/2022 per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari da persone



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

fisichea condizione che entro il 30/06/2022 siano stati effettuati almeno lavori pari al 30% dell'intervento complessivo (in assenza di questo requisito, il termine ultimo è il 30/06/2022);

- proroga al 31/12/2023 per gli interventi dagli IACP su immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, a condizione che entro il 30/06/2023 siano stati effettuati almeno lavori pari al 60% dell'intervento complessivo;
- proroga della detrazione in misura pari al 110% per gli interventi realizzati fino al 31/12/2025 nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- obbligo di apposizione del visto di conformità nel caso di interventi che danno diritto al Superbonus, anche nel caso di utilizzo diretto in dichiarazione (la novità era già stata prevista nel decreto "antifrode");
- per la congruità dei prezzi, occorre fare riferimento, oltre ai prezzi individuati dal decreto MISE 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto della Transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

7. Cessione credito / sconto in fattura (commi 29 - 30) → sono state previste le seguenti novità:

- la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è estesa fino al 2025 per gli interventi che danno diritto al Superbonus e al 2024 per quelli che danno diritto ad altre detrazioni (con esclusione di bonus verde e bonus mobili per i quali non è prevista la possibilità di esercitare l'opzione);
- l'obbligo del visto di conformità e della asseverazione dei prezzi anche in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in relazione a lavori edilizi diversi da quelli ammessi al superbonus nonché l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi (anche quest'obbligo era già stato previsto nel "decreto antifrode");
- l'esclusione dall'obbligo di visto e asseverazione degli interventi di "edilizia libera" (cioè quelli eseguiti senza alcun titolo abilitativo) e quelli di importo complessivo non superiore a 10 mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, tranne gli interventi relativi al bonus facciate;
- inclusione tra le spese detraibili di quelle sostenute per l'apposizione del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni relativamente agli interventi diversi dal Superbonus.

8. Misure di contrasto alle frodi (commi 31 - 36) → riconosciuta all'Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l'efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio (anche quest'obbligo era già stato previsto nel "decreto antifrode").

9. Proroga bonus edilizi (comma 37) → sono prorogate al 31 dicembre 2024 le detrazioni:

- per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ("ecobonus");
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ("bonus ristrutturazioni edilizie");
- per l'adozione di misure antisismiche e l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici ("sisma bonus");
- per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

quello dell'acquisto ("bonus mobili"). Il bonus è pari 50% delle spese sostenute su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro per il 2022 e a 5mila euro per gli anni 2023 e 2024.

10. **Bonus verde (comma 38)** → prevista la proroga fino al 2024 della detrazione del 36% delle spese sostenute, nel limite massimo di 5.000 euro annui per singola unità abitativa e relativa agli interventi di sistemazione di aree scoperte.
11. **Bonus facciate (comma 39)** → prevista la proroga per gli interventi realizzati nel 2022, ma la detrazione è ridotta dal 90 al 60%.
12. **Abrogazione decreto Antifrode (comma 41)** → viene prevista l'abrogazione del decreto che aveva introdotto l'obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità dei prezzi per gli

interventi diversi dal superbonus e la possibilità per l'agenzia delle entrate di esercitare controlli. Le norme, tuttavia, sono state trasfuse nei commi da 28 a 36 della Legge di Bilancio (come si evince dai punti precedenti).

13. **Eliminazione barriere architettoniche (comma 42)** → viene introdotta una nuova detrazione Irpef per la realizzazione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30mila a 50mila euro, a seconda dell'unità immobiliare su cui sono eseguiti i lavori ed è utilizzabile in detrazione in 5 quote annuali; in alternativa, è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
14. **Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44)** → prevista la proroga, fino al 2025 del credito di imposta "4.0", ma solo con riferimenti ai beni di cui agli allegati A e B della Legge 232/2016 (quindi beni ad elevato contenuto tecnologico). In particolare:
 - per gli investimenti in beni materiali dell'allegato A effettuati dal 2023 e fino al 2025, il bonussarà pari: al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; al 10%, per la quota oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro; al 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili, fissato a 20 milioni;
 - per gli investimenti in beni immateriali dell'Allegato B, effettuati, nel 2023 il credito sarà pari al 20%, per quelli effettuati nel 2024 sarà pari al 15% e, infine, per quelli effettuati nel 2025 sarà pari al 10%.

Si ricorda, inoltre, che è sempre possibile "prenotare" l'investimento entro il 31 dicembre di ciascun anno versando un acconto pari al 20% per poi concludere lo stesso entro il 30 giugno dell'anno successivo. Non sono, invece, previste novità per gli investimenti per l'anno 2022, pertanto restano valide le disposizioni previste nella precedente legge di Bilancio (beni materiali di cui all'allegato A con bonus dal 40 al 10%, a seconda del costo; beni immateriali di cui all'allegato B con bonus del 20%; beni "generici" con bonus al 6%).

15. **Credito di imposta per investimenti in Ricerca e Sviluppo (comma 45)** → prevista la proroga e la rimodulazione del bonus con le seguenti regole: a) attività di ricerca e sviluppo nel 2022 credito pari al 20%, con limite di credito fissato a 4 milioni di euro e dal 2023 e fino al 2031 credito al 10%, nel limite annuale di 5 milioni di euro; b) attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica credito pari al 10% fino al 2023, 5% negli anni 2024 e 2025, con limite annuale, unico, di 2 milioni di euro; c) altre attività innovative per obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0, nel 2022 il credito è pari al 15%, con limite di 2 milioni di euro; nel 2023 scende al 10%,



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

con limite di 4 milioni di euro; negli anni 2024 e 2025 cala ulteriormente al 5%, sempre con limite annualedi 4 milioni di euro.

16. **Nuova Sabatini (comma 47)** → rifinanziato il fondo fino al 2027 con un totale di 900 milioni di euro. Inoltre, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione viene prevista solo in caso di finanziamento non superiore a 200mila euro, anziché per tutte le domande, a prescindere dall'importo finanziato dalle banche.
17. **Misure a sostegno della liquidità delle imprese (comma 59)** → sono prorogate fino al 30/06/2022 alcune misure a sostegno della liquidità delle imprese quali, la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE ("Garanzia Italia").
18. **Aggregazione tra imprese (commi 70 - 71)** → viene prorogato fino al 30 giugno 2022 il termine per beneficiare della agevolazione prevista dalla Legge 178/2020 e che consente alle imprese che effettuano operazioni straordinarie di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace. Viene anche introdotto un nuovo tetto in valore assoluto alle imposte anticipate trasformabili in credito d'imposta, pari a 500 milioni di euro.
19. **Limite utilizzo crediti in compensazione (comma 72)** → è fissato a regime il limite pari a 2 milioni di euro per l'utilizzo dei crediti in compensazione, in ciascun anno solare. Si ricorda che il limite era pari a 700.000 euro e che negli ultimi due anni, a seguito dell'emergenza epidemiologica, era già stato temporaneamente elevato all'attuale importo.
20. **Agevolazioni prima casa under 36 (comma 151)** → le agevolazioni fiscali previste dal "decreto Sostegni bis" per l'acquisto della prima casa da parte di persone che hanno meno di 36 anni nell'anno in cui è rogitato l'atto e un valore dell'Isee non superiore a 40mila euro sono estese a tutto il 2022. Si ricorda che le agevolazioni consistono nell'esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali oppure, in caso di operazione soggetta a Iva, nel riconoscimento di un credito d'imposta pari all'ammontare del tributo versato in relazione all'acquisto.
21. **Bonus affitto giovani (comma 155)** → viene modificata e rafforzata la detrazione Irpef prevista per i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore ad euro 15.493,71 che stipulano un contratto di locazione, a canone concordato, per un immobile abitativo o parte di immobile (diverso da quello dei genitori). La detrazione spetta per i primi quattro anni di contratto ed è pari ad euro 991,60 oppure, se superiore, al 20% del canone e comunque nel limite massimo di euro 2.000.
22. **Stato di emergenza (comma 449)** → è prorogato al 31/12/2022 lo stato di emergenza derivante dagli eventi sismici del 2012 (Emilia-Romagna), 2016 e 2018.
23. **Decontribuzione giovani agricoltori (comma 520)** → previsto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi per un periodo di 24 mesi previsto per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti di età inferiore a 40 anni per le iscrizioni nella previdenza fino al 31 dicembre 2022. L'esonero era già previsto per le iscrizioni nel 2020 e nel 2021 ed ora è stato prorogato.
24. **Percentuali di compensazione bovini e suini (comma 527)** → anche per l'anno 2022 viene confermata la percentuale di compensazione, già prevista per l'anno 2021, in misura pari al 9,5% per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina. Generalmente, la legge di Bilancio fissa la soglia massima dell'innalzamento e poi la misura effettiva viene fissata con un decreto ministeriale; per l'anno 2022, invece, la misura effettiva è già quella indicata nella legge di Bilancio.
25. **Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori (commi 622 – 624)** → per le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.) che sono state oggetto di rivalutazione o riallineamento secondo quanto previsto dal DL 104/2020 (Decreto "Agosto"), la deduzione ai fini IRPEF / IRES / IRAP del



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

maggior valore è effettuata, per ciascun periodo d'imposta, in misura non superiore a 1/50 del costo o valore (in luogo di 1/18 previsto dall'articolo 103, TUIR). È possibile mantenere la deduzione in misura non superiore a 1/18 a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva nella misura stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, TUIR (12% - 14% - 16% a seconda dell'importo dei maggiori valori), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata ai fini della rivalutazione.

Viene prevista, infine, per i soggetti che hanno versato le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione (3% per la rivalutazione + eventuale 10% per l'affrancamento del saldo attivo), la possibilità di revocare (anche parzialmente) la rivalutazione effettuata, al fine di ottenere il rimborso ovvero utilizzare in compensazione con F24 le imposte sostitutive versate. Le modalità per la revoca saranno fissate con un apposito provvedimento.

- 26. Sospensione degli ammortamenti (comma 771)** → coloro che si sono avvalsi della norma (articolo 60, comma 7-bis, DI 104/2020) della facoltà di sospendere fino al 100% degli ammortamenti per l'esercizio in corso al 15 agosto 2021, possono esercitare la stessa facoltà per l'esercizio successivo.
- 27. Bonus acqua potabile (comma 713)** → prorogato al 2023 il credito di imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati a migliorare la qualità delle acque destinate al consumo umano. Il credito è pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.
- 28. Imu pensionati all'estero** → per l'anno 2022, è ridotta al 37,5% l'Imu sull'unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d'uso.
- 29. Bonus impianti fonti rinnovabili (comma 812)** → Istituito, nel limite di 3 milioni di euro per il 2022, un credito d'imposta per i contribuenti Irpef in relazione alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Sarà emanato un decreto attuativo.
- 30. Cartelle di pagamento (comma 913)** → per le cartelle notificate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo è spostato dagli ordinari 60 a 180 giorni dalla notificazione. Analogo termine era stato già previsto (dal DI 146/2021) per le cartelle notificate tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021.
- 31. Malattia o infortunio del libero professionista (commi 927 – 944)** → introdotto un regime di sospensione dei termini relativi a adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti nelle ipotesi di malattia, infortunio, parto prematuro, interruzione di gravidanza, decesso. Le norme si applicano anche quando l'esercizio della professione avviene in forma associata o societaria, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre oppure nel caso in cui il professionista sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.
- 32. Accisa sulla birra (985 – 987)** → previste tre novità per il solo anno 2022: a) per i microbirrifici artigianali (cioè, quelli con produzione annua non superiore a 10 mila ettolitri), la riduzione dell'accisa è elevata dal 40 al 50%; b) per i birrifici artigianali con produzione annua superiore a 10 mila ettolitri e inferiore a 60 mila ettolitri, l'accisa è ridotta del 30 o del 20% a seconda se la



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

produzione non superao supera i 30mila ettolitri; c) la misura dell'accisa generale è fissata in 2,94 euro per ettolitro e grado-Plato.

- 33. Qualifica di imprenditore agricolo (comma 988) →** viene prevista una norma di favore per gli imprenditori agricoli che, a causa di eventi eccezionali, non siano in grado di rispettare la prevalenza di prodotti propri nello svolgimento delle attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma del Codice civile. La norma consente loro di mantenere la loro qualifica in attesa della ripresa produttiva dell'azienda e comunque per non più di tre anni dal riconoscimento dell'evento eccezionale, a condizione che si approvvigionino di prodotti del comparto in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.
- 34. Lavoro dipendente e assimilato – sgravi contributivi →** sono previste numerose novità, tra cui: reddito di cittadinanza, modifiche alla normativa APE sociale, esonero contributivo assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi, fondo per integrazioni salariali, congedo di paternità obbligatorio e facoltativo, decontribuzione a favore delle lavoratrici madri, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, indennità di disoccupazione collaboratori DIS-COLL.

Cordiali saluti.

Area Legale
Dott.ssa *Valentina Aloï*